



COMUNE DI ACCADIA

PROVINCIA DI FOGGIA

ViaRoma, 1 - 71021 Accadia (Fg) - C.F. 80002990713 - Tel. 0881/981012 - Fax 0881/987126

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 28/12/2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L'anno **duemiladiciotto** , il giorno **ventotto** , del mese di **dicembre** , alle ore **16,30** , nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati in seduta **ordinaria** i consiglieri Comunali.

All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MURGANTE PASQUALE	SINDACO	SI
RUSSO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
RAMPINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
SANSANO VITO	CONSIGLIERE	SI
GIAMPAOLO FRANCESCO	CONSIGLIERE	SI
CACCAVELLA FABIO	CONSIGLIERE	SI
SCHIAVONE ROCCO	CONSIGLIERE	SI
FABIANO GERARDA	CONSIGLIERE	SI
GESUALDO MARIO	CONSIGLIERE	SI
ZAMBRI CARMELO	CONSIGLIERE	NO
ANDREANA ANNA ELEONORA	CONSIGLIERE	NO

Presenti N. **9**

Assenti N. **2**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **dott. DONOFRIO Pietro** .

Constatato il numero legale degli intervenuti, **RAMPINO Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Espone l'ordine del giorno il Sindaco il quale si riporta alla proposta di deliberazione predisposta dai competenti uffici.

Interviene il Consigliere GESUALDO il quale chiede in che misura il comune di Accadia partecipa o meglio quale contributo viene dato da parte dell'ente comunale alle società citate dal Sindaco ed asserisce di essere a conoscenza che il Comune di Accadia ha concesso la disponibilità del carcere.

Il Sindaco risponde a quanto richiesto dal consigliere GESUALDO e fa presente che il comune di Accadia non intende comunque far più parte di Prospettiva sub-appennino. Precisa altresì che relativamente alla concessione del carcere alla società Biogem occorre che gli uffici verifichino se è stata fatta una deliberazione di concessione in comodato o quant'altro. In caso positivo occorrerà revocare la deliberazione.

Interviene nuovamente il consigliere GESUALDO il quale afferma di essere personalmente a conoscenza di una deliberazione con cui il Comune di Accadia ha concesso alla società Biogem la disponibilità del carcere. Sempre il consigliere GESUALDO chiede al sindaco il motivo per il quale il progetto legato al Biogem non è stato realizzato ad Accadia.

Il sindaco risponde al consigliere GESUALDO ricordandogli che all'epoca dimostrarono il loro dissenso il sindaco dell'epoca Mario NIGRO e il consigliere Leggieri.

Interviene in consigliere RUSSO il quale chiede se è stato versato il capitale e chi si presenta in assemblea. Sempre il consigliere Russo si interroga e chiede ai presenti se sia o meno opportuno rimanere in detta società.

Il Sindaco risponde a quanto chiesto dal consigliere Russo affermando anche che non ci sono perdite e che si tratta di un ente a scopo scientifico, pertanto il comune di Accadia non ritiene di uscire in termini di partecipazione dalla società Biogem.

Il consigliere GESUALDO dichiara di essere favorevole ad un'uscita dalle partecipazioni del comune di Accadia da Biogerm. Ritiene che non vi è motivo di restare ed annuncia il proprio voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica

(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

ACCERTATE le deroghe ai processi di razionalizzazione così come disposti dall’art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P. il Comune ha provveduto nel corso del 2017 alla ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni – giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2017 avente ad Oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di

efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Spinoso e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 del quale gli atti di ricognizione costituiscono aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata ai fini della presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

ACCERTATO che ad oggi il Comune rimane detentore delle seguenti partecipazioni:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	02071230649	BIOGEM	2010	5,263	Attività di ricerca genetica	no	no	NO	NO
Dir_2	02303810713	SOCIETA' GAL MERIDAUNIA	1998	6,3333	Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni che gestisce fondi comunitari, fornisce assistenza tecnica agli enti locali	no		NO	NO
Dir_3	02269420713	PROSPETTIVA SUBAPENINO	1997	4,00	Soggetto responsabile di Patti Territoriali ai sensi del D.L. 320/2000	no		NO	NO

RILEVATO che il Comune in merito alle proprie partecipazioni non sostiene costi generali e costi per organi amministrativi (se non quelli relativi al versamento delle quote associative);

ACCERTATO che l'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 prescrive espressamente che l'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni;

RITENUTO di confermare la detenzione delle seguenti partecipazioni:

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_2	Gal Meridaunia	Diretta	Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni che gestisce fondi comunitari, fornisce assistenza tecnica agli enti locali	0,63333	Si dà atto che successivamente al 23/09/2016 è stata attuata la riduzione del numero degli amministratori da 10 a 5 e dei dipendenti da 8 a 6. pertanto si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto la Società svolge attività di cui all'art. 4 comma 6 e, a seguito della riduzione del numero di amministratori e dipendenti, attualmente non ricorre nessuna delle condizioni di cui alla scheda 03.02.
Dir_1	Biogem	Diretta	Attività di ricerca genetica	5,263	Si ritiene di mantenere la partecipazione
Dir_3	Prospettiva subappennino	Diretta	Soggetto responsabile di Patti Territoriali ai sensi del D.L. 320/2000	4	Si ritiene di mantenere la partecipazione

Così distinte:

- a) Gal Meridaunia - Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni che gestisce fondi comunitari, fornisce assistenza tecnica agli enti locali: Si dà atto che successivamente al 23/09/2016 è stata attuata la riduzione del numero degli amministratori da 10 a 5 e dei dipendenti da 8 a 6. pertanto si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto la Società svolge attività di cui all'art. 4 comma 6 e, a seguito della riduzione del numero di amministratori e dipendenti, attualmente non ricorre nessuna delle condizioni di cui alla scheda 03.02.
- b) Società Consortile Biogem SCARL - Attività di ricerca genetica: Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto le attività finali del soggetto giuridico rientrano tra le funzioni fondamentali che la legge attribuisce agli Enti Locali. In particolare le attività rientrano nel sistema della "Progettazione e Gestione Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione". Tali funzioni trovano corrispondenza nella missione 12 e comprendono tutti i servizi ivi compresi ed in particolare:
 - Programmi di Intervento nel campo dei servizi sociosanitari – Cooperazione sociale – Associazionismo in ambito sanitario e di ricerca sanitaria – Diritto alla salute e prevenzione sanitaria.
- c) Prospettiva Subappennino - Soggetto responsabile di Patti Territoriali ai sensi del D.L. 320/2000: Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto è strumento essenziale per la gestione dei fondi europei.

TENUTO CONTO che sul presente provvedimento è espresso parere dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che sul presente provvedimento sono espressi i pareri tecnico-contabili espressi ai sensi dell'art. 49, D.lgs. n. 267/2000;

Posto in votazione l'ordine del giorno viene votato per alzata di mano dai nove consiglieri presenti e votanti nel seguente modo:

Favorevoli 7 astenuti 1 (RUSSO) contrari uno (GESUALDO)

DELIBERA

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Accadia alla data del 31 dicembre 2017 predisposta secondo lo schema previsto dalla deliberazione N. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
- II di procedere al mantenimento delle seguenti partecipazioni (Modulo a – b – c):

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	59,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	5
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	5

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	364.139,00
2014	3.288,00
2013	6.783,00
2012	-190.185,00
2011	6.061,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.628.998,00
Compensi amministratori	46.200,00
Compensi componenti organo di controllo	16.523,09

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.953.894,00
2014	661.733,00
2013	713.747,00
FATTURATO MEDIO	1.109.791,33

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	9,00
Numero amministratori	10
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	14.372,00
2014	4.930,00
2013	174,00
2012	1.014,00
2011	1.983,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	250.128,00
Compensi amministratori	50,00
Compensi componenti organo di controllo	3.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	18.716,00
2014	21.778,00
2013	138.680,00
FATTURATO MEDIO	59.724,67

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: Prospettiva subappenino S.C.A.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Soggetto responsabile di Patti Territoriali ai sensi del D.L. 320/2000 (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-14.884,00
2014	348,00
2013	-64.213,00
2012	-92.216,00
2011	53,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	4.552,00
2014	4.077,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	2.876,33

- IV. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- V. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- VI che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del [D.L. n. 90/2014](#) e s.m.i e dell'art. 24 c. 1 del [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i;
- VII che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione Consiglieri presenti n. 9 e votanti n. 9, favorevoli n. 7 astenuti n. 1 (RUSSO Antonio), contrari 1 (GESUALDO Mario)

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del d.lgs. 267/2000

COMUNE DI ACCADIA

PROVINCIA DI FOGGIA

ViaRoma, 1 - 71021 Accadia (Fg) - C.F. 80002990713 - Tel. 0881/981012 - Fax 0881/987126

Delibera di Consiglio Comunale N. 25 DEL 28/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. DONOFRIO Pietro

IL PRESIDENTE

F.to RAMPINO Giuseppe

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. GUIDOTTI Domenico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 7)

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dal **10/01/2019** al **25/01/2019** (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 10/01/2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.TO SCHIAVONE SEBASTIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno _____

[-] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

[-] per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)

Addì 28/12/2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. DONOFRIO PIETRO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Addì 10/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. DONOFRIO Pietro
